

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15024/2012 proposto da:

OPPONENTE

- ricorrente -

contro

AGENTE PER LA RISCOSSIONE

- intimata -

Avverso la sentenza n. 627/2011 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 11/06/2011 R.G.N. 2160/09.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza del tribunale di Roma in data 11.6.2011, che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi dallo stesso proposta in relazione alle cartelle esattoriali emesse a seguito di infrazioni al codice della strada.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione del modello previsto dall'art. 281 *sexies* c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.

Sentenza, Cassazione Civile Sezione Terza, Pres. Salmè – Re. Vivaldi, 30.03.2015, n. 6394

I dati processuali rilevanti e incontrovertibili sono i seguenti: la causa espressamente fu definita ex art. 281 *sexies* c.p.c., il dispositivo della sentenza venne letto in udienza, la motivazione non venne esposta contestualmente ma depositata due giorni dopo.

Il ricorrente parla di abnormità della fattispecie per poi precisare il motivo come "nullità della sentenza per violazione del modello previsto dall'art. 281 *sexies* c.p.p."

Va innanzitutto esclusa l'ipotesi dell'abnormità.

Non ogni difformità dal modello legale genera abnormità.

L'atto processuale è riconoscibile come sentenza e produce gli effetti tipici delle sentenze e non crea nessuna situazione di stallo processuale.

Pertanto, non può parlarsi di abnormità né sotto il profilo strutturale né sotto il profilo funzionale.

Eliminato tale equivoco, occorre vedere se la sentenza certamente non conforme al tipo di sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. - può farsi rientrare nel tipo ordinario di sentenza.

Tale operazione concettuale trova un ostacolo in un argomento insormontabile: il dispositivo è stato letto in udienza.

La parte essenziale della sentenza è il dispositivo.

La sentenza può esistere senza motivazione, non può esistere senza dispositivo.

Pertanto, i tipi di sentenza (ordinario o ex art. 281 *sexies* c.p.c.), vanno determinati in base al dispositivo: se letto in udienza o depositato in cancelleria.

Invece, ai fini della definizione del tipo di sentenza non conta la motivazione (se letta in udienza o depositata successivamente).

Tale conclusione è intrinsecamente coerente ed è congruente con i dati normativi.

Gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo, ed è in quel momento che si consuma il potere decisionale del giudice.

Da questa conclusione derivano alcune inferenze giuridiche.

Una sentenza invalida ex art. 281 *sexies* c.p.c., non può convertirsi in una sentenza valida secondo il modello ordinario.

L'assoluta eterogeneità dei modelli preclude questa operazione interpretativa.

Oltretutto, neppure in questo modo si potrebbe affermare la validità della sentenza, posto che la difformità rispetto al modello ordinario di sentenza sarebbe ugualmente vistosa.

La seconda inferenza ci porta direttamente alle conclusioni dell'argomento: la sentenza impugnata è suscettibile sotto il tipo dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ma presenta una difformità strutturale che la rende invalida.

Sentenza, Cassazione Civile Sezione Terza, Pres. Salmè – Re. Vivaldi, 30.03.2015, n. 6394

Infatti, un elemento strutturale indefettibile della sentenza ex 281 sexies cpc è la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione.

Questa contestualità nell'intento del legislatore - tradottosi in una norma di agevole interpretazione quale appunto quella dell'art. 281 sexies c.p.c. - significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale.

In altri termini, in base alla norma citata, il giudice può motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

In definitiva, il caso in esame non va inquadrato né nell'atto abnorme, né in una sentenza di tipo ordinario comunque difforme da tale modello.

Va invece inquadrata nel tipo di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., nulla per mancanza strutturale (potremmo dire, grafica) di motivazione.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

La sentenza è, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rimessa per nuovo esame al Tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

I.Q.M.

Accoglie i primi due motivi. Dichiaro assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*